



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 12 Appalti, Contratti, Patrimonio n° 137 del 03/11/2017

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

**OGGETTO: RINUNCIA ALL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PRELAZIONE PER
L'ALLOGGIO POPOLARE DI VIA ARC. DI STEFANO N. 5, CEDUTO AI SENSI DELLA
L. 560/93 E DELLA L.R. N. 43/94, AI SIGG. FIRERA CARMELO E MAZZA ANTONIA**

Il Redattore: Rella Antonietta

Premesso che:

con deliberazione di C.C. n. 32 del 06.07.2017 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) ed il Bilancio di previsione per il triennio 2017-2019;

con deliberazione di Giunta Municipale n. 315 del 12.07.2017 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2017-2019;

Dato atto che con atto a rogito del notaio G. Falco del 13 dicembre 2001, n. 13507 di Rep. e n. 5058 di Racc., registrato a Ragusa il 27.12.2001 al n. 2029, il Comune di Ragusa ha venduto al sigg. Firera Carmelo e Mazza Antonia l'alloggio popolare, sito in Ragusa, via Arc. Di Stefano n. 5 – Palazzina A/1 – Int. 5 - Piano Primo (Fg. 379 p.lla 65/5) ai sensi della Legge 560/93 e Legge Regionale 43/94, per il prezzo di £. 6.120.000 (oltre IVA);

Che nel succitato contratto è stato pattuito, così come previsto dalla Legge 560/93, che l'alloggio non può essere alienato per un periodo di dieci anni dalla data di registrazione del contratto ovvero decorso il termine di dieci anni, l'alloggio può essere alienato previo diritto di prelazione da parte del Comune;

Rilevato che la L.R. 43/94, al comma 9 dell'art. 19, ha previsto la possibilità di alienare gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, decorso il termine di cinque anni dalla data di registrazione del contratto;

Visto il preliminare di vitalizio assistenziale, trasmesso a questo Comune in data 18.10.2017, prot. 110337, con il quale i sigg. Firera Carmelo e Mazza Antonia intendono cedere l'immobile su citato ai sigg. Firera Giovanni e Floriddia Angela (rispettivamente figlio e nuora) in cambio dell'assistenza morale e materiale, loro vita natural durante;

Dato atto che parti hanno attribuito all'immobile in oggetto il valore di € 27.000,00.

Vista la nota trasmessa dall'Ufficio Patrimonio all'Ufficio Tecnico, in data 20.10.2017, con la quale si chiede di valutare l'opportunità di acquisto, da parte del Comune, dell'alloggio in parola;

Dato atto che l'Ufficio Tecnico, con nota prot. 116667 del 31.10.2017, ha comunicato, coerentemente con l'indirizzo dell'Amministrazione, finalizzato a dismettere, piuttosto che ad acquisire al patrimonio pubblico gli appartamenti ERP, di non ritenere opportuno esercitare il diritto di prelazione;

Ritenuto, quindi, di potere assentire alla cessione dell'alloggio, rinunciando all'esercizio del diritto di prelazione;

Dato atto che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. sopra richiamati;

Considerato il Regolamento di contabilità dell'Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 24 marzo 2017;

DETERMINA

- 1) Rinunciare all'esercizio del diritto di prelazione sull'immobile di proprietà dei sigg. Firera Carmelo e Mazza Antonia, sito in Ragusa, via Arc. Di Stefano n. 5 – Palazzina A/1 – Int. 5 - Piano Primo, riportato nel Catasto fabbricati di Ragusa al Fg. 379 p.lla 65/5;
- 2) Stabilire quale *condicio sine qua non* per la rinuncia al diritto di prelazione che nell'atto di vitalizio assistenziale venga indicato il valore attribuito all'immobile di via arc. Di Stefano n. 5 di € 27.000,00, come comunicato nel preliminare di vitalizio assistenziale, trasmesso in data 18.10.2017;
- 3) Richiedere, per le opportune verifiche, copia dell'atto di vitalizio;
- 4) Dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa o accertamento di entrata.

Ragusa, 15/11/2017

Dirigente
SPATA ROSARIO / ArubaPEC S.p.A.

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale